



## TRIBUNALE DI SONDRIO

N. 21/2022 RG. Esec.

Il GE, dott. Carlo Camnasio, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20-3-2023, sentite le parti, ritenutane l'opportunità, delega alla **dott.ssa Rosaria Simona Scaccabarozzi** le operazioni di vendita del compendio immobiliare pignorato mediante asta telematica con modalità c.d. sincrona mista sul portale astalegale.net; il delegato si avvarrà della relazione di stima in atti e provvederà personalmente presso il proprio studio o in altro luogo idoneo a tutti gli adempimenti indicati nell'art. 591 bis CPC; vista la decisione 7-2-2008 del Garante per la protezione dei dati personali, dispone di non riportare nell'avviso di vendita e nelle copie pubblicate della relazione di stima le generalità sia del debitore sia dei conduttori degli immobili pignorati; dispone, inoltre, per completezza informativa, che nell'avviso di vendita sia indicata la pendenza di controversia tra il condominio e l'esecutato in merito alle infiltrazioni riscontrate negli immobili pignorati, già valutate in sede di stima dei beni; il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate è di anni due; la pubblicità degli avvisi avverrà secondo le modalità indicate negli artt. 490 CPC, 173 ter e 173 quater disp. att. CPC; le somme di denaro incamerate saranno depositate su un conto corrente o un libretto di deposito intestato alla procedura acceso presso Credit Agricole; indica in euro 1.300,00 l'importo a titolo di fondo spese che il creditore precedente dovrà corrispondere al delegato entro il termine di giorni trenta, con avviso a questo giudice in caso di inadempimento; l'aggiudicatario, che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, dovrà

versare direttamente a POP NPLs 2020 s.r.l., quale Istituto di Credito Fondiario, ai sensi dell'art. 41, co. IV, Dlgs 1-9-1993 n. 385, la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa Banca, con versamento dell'eventuale residuo al professionista delegato; il professionista delegato, dopo l'esito positivo della vendita, acquisirà dall'esperto stimatore la nota spese finale ex art. 161, co. III, disp. att. CPC e la sottoporrà a questo giudice per la liquidazione, prima della compilazione del progetto di distribuzione.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Sondrio, 20/03/2023

Il giudice

- dott. Carlo Camnasio -